



CONGREGAZIONE MUNICIPALE DELLA REGIA CITTA' DI COMO

AVVISO

Intento sempre il consiglio comunale a promuovere il comodo de' cittadini e l'abbellimento di questa regia città, si fece ognora ad adottare quelle misure che più direttamente tendessero a tale scopo.

Egli è su questi principj, che nella sua seduta del 16 luglio ultimo scorso, stabilì alcune discipline di ornato, e le disposizioni d'incanalamento delle acque pluviali, già state in massima dallo stesso consiglio adottate nella precedente seduta del 2 marzo 1821, e superiormente approvate, come dall'ordinanza di questa I. R. delegazione provinciale del 9 febbrajo 1822 num. 414-41 tit. 8, accordando però alla esecuzione dell'opera il lungo termine di sei anni ripartibile in quattro epoche di 18 mesi ciascuna.

Pervenuta ora la superiore sanzione dell'intero progetto, e della relativa esecuzione, come dal rescritto della sullodata I. R. delegazione provinciale del 28 ottobre scorso num. 23443-1689 tit. 8, la congregazione municipale, dando esecuzione agli ordini superiori ed ai decreti del consiglio comunale, pubblica il presente avviso da osservarsi in tutta la estensione della comune.

PARTE PRIMA.

Discipline d'ornato.

1. Non è permesso l'erezione di un nuovo fabbricato, se non abbandonando tutti gli angoli e tortuosità sporgenti sulla strada, e non oltrepassando un atomo le linee dei fabbricati di fianco.

2. Tanto nel suddetto caso, quanto semplicemente nell'alzamento del tetto di un vecchio fabbricato, si dovrà fare la grondaja a soffitta piana con grondino di vivo a regolare sporto.

3. Nella circostanza dei precedenti articoli le acque piovane verranno incanalate fino a terra colle norme prescritte per l'incanalamento delle acque suddette.

4. Non si potranno costruire nè poggioli nè ringhiere se non che all'altezza almeno di metri 4: 50 (braccia 7: $\frac{1}{2}$) dal suolo della strada; le lastre e le mensole dovranno essere di tutta pietra forte (esclusa la qualità così detta di Moltrasio) e senza intonaco, e non potranno collocarsi sopra architravi di legno, ma dovranno incastrarsi nel solido del muro. Lo sporto sarà determinato dalla commissione d'ornato e dalla congregazione municipale secondo le circostanze locali.

5. Non sono permessi i restauri agli attuali poggioli e ringhiere, se non sono adempite le condizioni dell'articolo precedente.

6. Trattandosi di posizioni isolate lontane dagli altri fabbricati ed altre meritevoli di speciale riguardo, i proprietarj potranno chiedere la deviazione dei precedenti articoli, la quale sarà accordata, qualora si trovassero sussistenti i motivi, ferme però sempre le condizioni di sicurezza ai poggioli e ringhiere.

7. Nella presentazione di disegni, specialmente per la costruzione di nuovi muri o loro rinnovazione, le linee dei fondamenti dovranno essere marcate distintamente da non ammettere equivoco alcuno; tali linee dovranno estendersi anche per buona porzione alle case di fianco e di fronte. I detti disegni dovranno essere accompagnati da tutti gli schiarimenti necessari.

8. Nella esecuzione dei lavori non è permessa alcuna variazione dai disegni ed opere state approvate, ed accadendo la convenienza di qualche deviazione se ne farà regolare domanda, e non potrà eseguirsi senza averne prima ottenuto l'approvazione.

9. I contravventori al precedente articolo sono sottoposti alle disposizioni dell'art. 42 del regolamento stradale 20 maggio 1806; oltre alla distruzione delle opere da farsi anche d'ufficio a carico dei medesimi, specialmente quando trattasi di opere corrette dalla commissione del pubblico ornato o dalla congregazione municipale. Alle stesse pene sono soggetti anche coloro che intraprendessero delle opere avanti aver ottenuta la relativa licenza. Le multe verranno versate nella cassa comunale per gli effetti citati dal detto articolo 42 non che dall'articolo 8 del decreto 9 febbrajo 1807.

10. Le licenze accordate saranno di nessun valore se le opere non sono incominciate almeno entro tre mesi dalla data della stessa licenza.

11. Si richiama l'esatta osservanza delle disposizioni dell'articolo 7 dell'avviso municipale 29 agosto 1820 intorno alle ante delle botteghe.

12. I trasgressori verranno puniti a tutto rigore dei regolamenti in corso, ed anche a norma del codice penale dove vi sarà luogo.

PARTE SECONDA.

Incanalamento delle acque piovane dei tetti.

1. A tutte le grondaje sarà adattato un canale, il quale imbocchi un cannone da piegarsi contro il muro e prolungarsi fino a terra da immettersi nel tombino delle strade [qualora sia eseguito] mediante condotti sotterranei. La spesa di simili condotti da costruirsi in forza della presente disposizione sono a carico comunale.

2. I cannoni saranno incassati e coperti con muratura in modo da non lasciare sporto o risalto alcuno fino almeno alla altezza di metri 2: 40 (braccia 4): quelli però che dovranno addossarsi alle colonne o pilastri dei portici, non potendosi incassare in essi, verranno investiti al piede all'altezza almeno di metri 1: 20 [braccia 2] da un contorno sottile ma forte, così che sia del minore sporto possibile, e possa difendere il cannone dagli urti esterni, procurando evitare il più che sia possibile di addossarli a quelle colonne o pilastri che formano gli angoli dei portici.

3. A norma della superiore prescrizione l'esecuzione dovrà incominciarsi da luoghi più frequentati; e perciò il riparto delle contrade e piazze, secondo le rispettive epoche, resta stabilito come viene descritto a piedi de presente avviso.

4. I predetti canali e cannoni saranno solidi, perchè se perdessero l'acqua non si otterrebbe lo scopo che si prefigge ed i proprietarj dovrebbero rinnovarli.

5. A sensi del decreto 11 agosto 1808 viene ordinato che quando i padroni di case non vogliano assumersi l'esecuzione delle operazioni predette, vengono queste fatte eseguire dall'amministrazione municipale che ripete il compenso della spesa dai proprietarj medesimi, i quali però dovranno fare la notificazione alla congregazione municipale sei mesi avanti le rispettive scadenze.

6. Alcun tempo prima della scadenza di ciascuna epoca verrà fatta una perlustrazione ai luoghi cadenti sotto quella tale epoca, e trovando qualche proprietario che non abbia eseguite le prescrizioni del regolamento, gli se ne farà l'alternativa, se la vuole eseguire da se, oppure se ne lascia l'incumbenza alla congregazione municipale; la mancanza di risposta entro un congruo prefisso termine s'intenderà l'ultimo caso cioè che si lascia l'incumbenza alla congregazione municipale, e questa vi provvederà come all'articolo precedente.

7. Chi poi manca ai suoi impegni, oltre alla esecuzione d'ufficio come sopra, sarà assoggettato alla multa di lir. 100 da versarsi nella cassa comunale a norma del citato articolo 42 del regolamento 20 maggio 1806.

La congregazione municipale si lusinga, che trattandosi di un comodo tanto desiderato da ognuno, ed i cui benefici effetti si fanno già sentire avanti quelle case alle quali è stato adattato l'incanalamento delle acque piovane, non arriverà il caso di ricorrere all'ultimo articolo; che anzi è persuasa che tutti i cittadini non attenderanno gli ultimi momenti delle prefisse epoche per intraprendere le opere, ma le eseguiranno con sollecitudine scorrendosi in ognuno tutta la buona disposizione, stante che anche in prevenzione del regolamento vi fu chi volontariamente le ha fatte eseguire.

Como, li 31 febbrajo 1823.

Per il podestà

G. B. LURASCHI ASSESSORE

P. TATTI, assessore.

R. SIRONI segretario.

RIPARTO ED EPOCA DELLE OPERE.

Epoca prima scadibile col giorno 31 luglio 1824.

Strada postale interna da porta torre al lago passando cioè dalle maraviglie, crocifisso, mercato del grano, quadra, piazza del duomo, piazza S. Giacomo, compreso tutto il giro del mercato del grano, della piazza del duomo, di S. Giacomo ed unite = contrada S. Cecilia = contrada e piazza S. Sisto = contrada de' Giovj = contrada dietro S. Fedele = contrada Odescalchi = contrada S. Pietro in atrio = contrada di carnesino e passaggio al crocifisso = contrada Porta = contrada e piazza S. Stefano = piazza portello = contrada posteriore al duomo = piazza del pretorio e vicoli annessi = vicolo del vescovado = contrada posteriore al vescovado = tutto il giro della riva del lago = contrada dei portici ed annessi = vicolo S. Gilè = dal mercato del grano alla riva del lago passando per la torrazza, cinque vie e macello = contrada alla croce di quadra = contrada del turco = contrada Rusconi = contrada del collegio de' dottori = contrada della città fino alla piazza del duomo = corso di porta sala fino alla piazza del duomo, passando di S. Nazaro, cinque vie ec. = contrada della dogana.

Epoca seconda scadibile col giorno 31 gennaio 1826.

Contrada S. Gio. in atrio = contrada Bonanomi = contrada e piazza del Gesù = contrada de' Vitani = corso S. Donino fino all'ajasca = dal bastione di porta nuova per detta contrada fino all'angolo Orsenigo = contrada de' ratti = contrada della Trinità = contrada S. Donino = contrada S. Leonardo = contrada S. Paolo = stretta di porta nuova = contrada Natta = contrada Rajmondi = contrada S. Anna = contrada S. Colombano = contrada S. Benedetto = contrada Lambertenghi = contrada sascorbè = contrada al fontanile = piazza del duca e vicolo a S. Nazaro = contrada al fosso.

Epoca terza scadibile col giorno 31 luglio 1827.

Tutto il giro dell'ajasca compreso il pratello = contrada dell'arena = tutto il giro del prato liocchj coi vicoli alla gibillina = vicolo di S. Donino = stretta delle orfanelle = vicolo S. Sisto = canonica di S. Fedele = vicolo al piazzolo = vicolo Casnati ed attigui = vicolo fra le case Mondelli = vicolo fra le case Porta e Riva = vicolo caserma volpi = vicolo tre prestini = vicolo alla piazza del duomo = corticella e vicoli adjacenti = vicolo intorno al macello = vicolo S. Provino ed attigui = vicolo dell'angelo = terraggio di porta sala = stretta S. Ambrogio = tutti gli altri vicoli con o senza uscita e qualunque altro luogo della città non nominato.

Epoca quarta scadibile col giorno 31 gennaio 1829.

Tutto il borgo di S. Bartolomeo.